



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 109 LEGISLATURA N. X

DE/PR/SAS 0 NC Oggetto: Sistema di Accreditamento ed Autorizzazione all'utilizzo dei DAE nella Regione Marche. Recepimento Accordo Stato Regioni sul documento recante: Prot. Segr. 174 "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) - ai sensi del DM 18 marzo 2011" del 30/07/2015. (Rep. Atti n. 127/CSR). Revoca DGR n. 1493/2012

Lunedì 27 febbraio 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

E' assente:

- MANUELA BORA Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Sistema di Accreditamento ed Autorizzazione all'utilizzo dei DAE nella Regione Marche. Recepimento Accordo Stato Regioni sul documento recante: "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) – ai sensi del DM 18 marzo 2011" del 30/07/2015. (Rep. Atti n. 127/CSR). Revoca DGR n. 1493/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente del Servizio Sanità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28, primo comma, dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

1. di recepire l' "Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento di "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) – ai sensi del DM 18 marzo 2011" del 30/07/2015 (Rep. Atti n. 127/CSR), di cui all'allegato n.1, parte integrante della presente deliberazione;
2. di revocare la DGR n. 1493/2012: "D.M. - 18 marzo 2011, Lettera b) punto 2 allegato A Approvazione documento recante "Utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico. Formazione ed autorizzazione all'utilizzo nella Regione Marche";
3. di approvare il documento: "Il modello regionale di riconoscimento degli enti/soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego dei DAE: il percorso di accreditamento e di autorizzazione della Regione Marche", di cui all'allegato n.2, parte integrante della presente deliberazione;
4. di dar mandato all'ASUR di predisporre entro 3 mesi dall'adozione della presente deliberazione, un progetto preliminare di un sistema informatizzato per il governo ed il monitoraggio dell'intero percorso di diffusione dei DAE sul territorio regionale;
5. di stabilire che l'attività di accreditamento e autorizzazione all'utilizzo dei DAE, di cui alla presente deliberazione, andrà a regime non appena saranno definite tutte le operazioni necessarie al suo avvio, compresa la realizzazione e verifica delle funzionalità del sistema informatizzato a suo supporto e comunque entro il 30/09/2017.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge Regionale n. 36 del 30/10/1998:** "Sistema di emergenza sanitaria" e s.m.i.
- **Legge n. 120 del 3 aprile 2001:** "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra-ospedaliero". (G.U. Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2001)
- **Conferenza Stato Regioni del 27 febbraio 2003:** "Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici"
- **Legge n. 191 del 23 dicembre 2009:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
- **D.M. del 18 marzo 2011:** "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009". (11A07053)
- **DGR n.1087 del 25/07/2011** "Art. 2 - DM 18/3/2011 Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2 comma 46 della legge n. 191/2009" - Predisposizione del programma per la diffusione nella Regione Marche dei defibrillatori semiautomatici ai fini dell'approvazione da parte del comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.
- **DGR n. 1493 del 23/10/2012:** "D.M. - 18 marzo 2011, Lettera b) punto 2 allegato A Approvazione documento recante "Utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico. Formazione ed autorizzazione all'utilizzo nella Regione Marche"
- **DGR n. 520 del 08/04/13:** "Disposizioni relative al nuovo sistema di formazione continua in medicina e all'accreditamento dei provider pubblici e privati della Regione Marche"
- **D.M. del 24 aprile 2013:** "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita". (13A06313)
- **DGR n. 1200 del 02/08/2013:** "Art. 31. r. n. 20/2001, artt 5, 2° comma, 1° periodo e 6, comma 3, l.r.n. 36/1998, art 6, comma 2, l.r.n. 13/2003 – Disposizioni per la riorganizzazione territoriale del sistema di allarme sanitario"
- **DGR n.1103 del 29/09/14:** "Legge Regionale n. 20/2000 art. 22 - "Costituzione e funzionamento del Gruppo di accreditamento regionale (GAR)". Modifiche e integrazioni all'atto deliberativo n. 735/2009"
- **Accordo Stato Regioni del 30/07/2015:** "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) – ai sensi del dm 18 marzo 2011". (Rep. Atti n. 127/CSR)

MOTIVAZIONI ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Come ben noto, la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio nazionale e la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza. Di rilevante importanza quindi è la necessità di diffondere in modo capillare l'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni (di seguito DAE) sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per fibrillazione ventricolare. A tal fine, già la **Legge n. 120 del 3 aprile 2001** aveva normato l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra-ospedaliero stabilendo all'art.1, comma 1, che: "E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extra-ospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonchè al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. La citata legge ha affidato alle Regioni la disciplina del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al precedente comma 1 e ha disposto che tale autorizzazione è rilasciata da parte ".....delle aziende sanitarie lo-

RE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

cali o delle aziende ospedaliere, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza....." (art 1, comma 2). Infine, relativamente alla formazione dei soggetti autorizzati all'utilizzo dei DAE ha stabilito che "... può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione" (art 1, comma 2 -bis.).

In attuazione del predetto art.1, comma 2 della citata Legge, l'Accordo sancito presso la Conferenza Stato-Regioni in data 27 febbraio 2003 ha approvato le: "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici", stabilendo, nel rispetto della programmazione sanitaria delle Regioni e delle Province Autonome, i criteri per:

- l'accertamento della conformità alle norme in vigore, della funzionalità, della manutenzione e revisione periodica del DAE da parte delle strutture che se ne dotano;
- il possesso, da parte del personale sanitario non medico e non sanitario che utilizza il DAE, di idonea formazione validata e sistematicamente verificata, e l'obbligo del soggetto autorizzato a comunicare l'utilizzo del DAE al fine di garantire la catena della sopravvivenza;
- la verifica e il controllo di qualità delle prestazioni, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, attraverso le aziende sanitarie locali od ospedaliere, sedi di 118 o territorialmente competenti;
- la durata dell'autorizzazione all'uso del DAE e modalità di suo rinnovo;
- la tracciabilità presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere dei DAE con la specifica del modello e la sede ove sono disponibili, nonché dei soggetti abilitati all'utilizzo.

Per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni la Legge n.191 del 23 dicembre 2009 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale" (legge finanziaria 2010), all'art. 2, comma 46, ha disposto l'autorizzazione al finanziamento delle risorse per gli anni 2010-2011-2012 secondo modalità individuate dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il successivo **Decreto del Ministero della Salute del 18 marzo 2011** ha quindi individuato i criteri e le modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni e fissato i criteri per l'autorizzazione delle risorse; in particolare ha stabilito la necessità di promuovere la realizzazione da parte delle Regioni di programmi finalizzati allo scopo, nel rispetto della loro programmazione sanitaria. Nello specifico sono stati definiti i criteri per l'utilizzo e la distribuzione dei DAE, definite le procedure per l'abilitazione dei soggetti all'utilizzo dei defibrillatori e le modalità della loro allocazione sul territorio nonché definita la necessità di registrazione degli stessi ai fini della sorveglianza del rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali.

In coerenza con le indicazioni ministeriali, la Regione Marche, con DGR n.1493 del 23/10/2012 e successivo decreto n. 2/TST del 2013 ha provveduto a definire la procedura inerente il programma per la diffusione dei DAE sul territorio regionale. Nello specifico ha stabilito le modalità per l'accreditamento degli enti/soggetti erogatori dei corsi di formazione abilitanti all'utilizzo dei DAE e per l'autorizzazione dei soggetti alla defibrillazione. Ha altresì disposto il sistema dei flussi informativi relativi ai programmi di defibrillazione precoce attraverso la definizione delle diverse tipologie di registri con cui tracciare i contenuti del percorso medesimo: soggetti autorizzati, defibrillatori utilizzabili, progetti di defibrillazione precoce, eventi di arresto cardiaco.

Alla luce dell'intensificarsi delle dotazioni ed impieghi di DAE da parte delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche, a seguito dell'emanazione del Decreto interministeriale 24 aprile 2013, che ha comportato l'aumento del numero delle persone da formare e da sottoporre a re-training, oltre alla rilevazione della permanenza di alcune criticità riferibili alla disomogeneità presente tra le Regioni per quanto concerne la formazione e l'accreditamento dei soggetti/enti formatori sul territorio nazionale, è stato emanato uno specifico Accordo Stato-Regioni.

L'Accordo Stato Regioni del 30 luglio 2015 ha stabilito gli indirizzi per il riconoscimento e/o accreditamento dei soggetti/enti che possono erogare la formazione e l'autorizzazione all'utilizzo dei DAE a personale non sanitario (c.d. laico), perseguendo l'idea di un modello unico, senza rigidità strutturali che possono comportare ostacoli al processo di diffusione della cultura e dell'utilizzo dei DAE. L'Accordo inoltre ha stabilito le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del DAE, riconoscendo la possibilità della Regione di delegare all'ente accreditato tale fun-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

zione, nonché quanto relativo alla validità e la durata dell'autorizzazione medesima. Infine fornisce utili indicazioni per quanto attiene alla registrazione, oltre che degli enti accreditati e dei soggetti autorizzati, anche della geolocalizzazione dei DAE, sia per facilitare la tempestività di intervento del 118 sul luogo dell'evento in caso di segnalazione di utilizzo del dispositivo, sia per il monitoraggio delle attività di defibrillazione.

Con il presente atto si recepisce il citato Accordo definendo le indicazioni procedurali che mirano principalmente ad elevare il livello di certificazione/accreditamento degli enti erogatori della formazione. Nello specifico sono stabiliti i requisiti minimi che l'ente deve possedere. Per l'accREDITAMENTO dell'ente ci si avvale anche del Sistema di Emergenza Territoriale (SET) 118. All'ente accreditante è affidato anche il ruolo di verifica periodica del mantenimento dei requisiti previsti.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenendo conto anche dell'esperienza e dei principi che regolano il funzionamento del sistema regionale di accreditamento istituzionale (DGR n.1103/14) e del sistema di accreditamento dei provider regionali ECM (DGR n.520/13), si ravvisa la necessità di revocare la DGR. n.1493/2012 e di definire un percorso volto all'armonizzazione e strutturazione delle modalità procedurali sulla base delle indicazioni dell'Accordo S/R 2015. A tal fine, l'Allegato n.2: *"Il modello regionale di riconoscimento degli enti/soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego dei DAE: il percorso di accreditamento e di autorizzazione della Regione Marche"*, parte integrante della presente deliberazione, descrive il percorso organizzativo della Regione Marche per l'accREDITAMENTO dell'ente/soggetto abilitato all'erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego dei DAE, in coerenza anche con l'Accordo S/R 2015. Il percorso regionale così definito, nei suoi aspetti tecnici-sanitari, è stato condiviso dai Direttori delle C.O.118 e dall'ASUR.

Con il presente atto, il Servizio Sanità, per conto della Regione Marche, rilascia, in raccordo con l'Agenzia Regionale Sanitaria, l'accREDITAMENTO ai soggetti erogatori di formazione finalizzata all'utilizzo dei DAE; il Servizio Sanità si avvale, per l'esercizio di tale ruolo, del supporto della Commissione di Valutazione, istituita con il presente atto, che sarà costituita con successivo decreto del Servizio Sanità.

Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 2015, la Regione Marche delega l'ente/soggetto accreditato al rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo del DAE al personale non sanitario (c.d. laico) formato presso la propria sede. Per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni, le procedure sono specificate nell'allegato 2 della presente deliberazione.

Al fine di omogeneizzare le procedure ed elevare la qualità della formazione erogata dagli enti/soggetti formatori accreditati dal Servizio Sanità, con la presente deliberazione sono anche definiti i requisiti e la relativa documentazione per l'accREDITAMENTO dei soggetti/enti erogatori di formazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE".

Si specifica che i Centri di Formazione già accreditati dalle Centrali Operative 118 ai sensi della DGR n.1493/12, allo scadere dell'accREDITAMENTO possono richiedere al Servizio Sanità il nuovo accREDITAMENTO in conformità alle disposizioni previste dal presente atto. L'autorizzazione di tali Centri ai sensi della DGR n.1493/12, resta valido fino all'esito dell'istruttoria del Servizio Sanità.

I soggetti autorizzati all'utilizzo del DAE con le procedure previste dalla DGRM n.1493/12, restano autorizzati a condizione che svolgano retraining con le modalità e nei tempi previsti dal presente atto.

Al fine di governare e monitorare tutto il processo della diffusione dei DAE sul territorio regionale, con la presente deliberazione si conferisce mandato all'ASUR di predisporre entro 3 mesi dall'adozione della presente deliberazione, un progetto preliminare di un sistema informatizzato per il governo ed il monitoraggio dell'intero percorso di diffusione dei DAE sul territorio regionale.

Si stabilisce inoltre che l'attività di accREDITAMENTO e autorizzazione all'utilizzo dei DAE, di cui alla presente deliberazione, andrà a regime non appena saranno definite tutte le operazioni necessarie al suo avvio, compresa la realizzazione e verifica delle funzionalità del sistema informatizzato a suo supporto e comunque entro il 30/09/2017.

Il modello organizzativo della Regione Marche, revisionato con il presente atto, mira all'omogeneizzazione delle modalità sul territorio regionale attraverso l'interazione tra gli organismi regionali, preposti al governo/coordinamento e monitoraggio dell'accREDITAMENTO e dell'autorizzazione, e gli enti/soggetti abilitati all'erogazione dei corsi che presiedono al processo autorizzativo garantendo, sotto anche il profilo della propria responsabilità, l'efficienza del servizio.

De



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dominga Cardascia)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio

(Lucia Di Furia)

La presente deliberazione si compone di n. 24 pagine, di cui n. 18 pagine di allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Gualdi)

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO n. 1 (comprensivo dell'allegato A)

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) – ai sensi del DM 18 marzo 2011".

Rep. Atti n. *127/CSR del 30 luglio 2015*LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 30 luglio 2015:

VISTO il D.P.R. 27 marzo 1992 "Atto d'indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";

VISTA l'intesa, sancita presso questa Conferenza Stato-Regioni in data 11 aprile 1996, recante "Approvazione delle Linee Guida sul Sistema di Emergenza Urgenza in applicazione al DPR 27/3/92";

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge del 3 aprile 2001, n. 120, recante "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero";

VISTO l'accordo, sancito presso questa Conferenza Stato-Regioni in data 27 febbraio 2003, sul documento di "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici";

VISTO il decreto interministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, co. 46 della legge n. 191/2009", che stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche avvalendosi delle proprie organizzazioni dell'emergenza territoriale 118, provvedono a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in Supporto Vitale di Base – Defibrillazione (Basic Life Support-Defibrillation) per i soccorritori non medici e a definire i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, le modalità di certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri di formazione";

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

VISTO il decreto interministeriale 24 aprile 2013, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" e successive modificazioni e integrazioni;

*De*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che:

- la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio nazionale e che la fibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza;
- è opportuno diffondere in modo capillare l'uso dei Defibrillatori Automatici Esterni sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio;
- l'emanazione del suddetto decreto interministeriale 24 aprile 2013, che regola la dotazione e l'impiego di DAE da parte di società sportive, professionistiche e dilettantistiche, comporta sicuramente l'aumento del numero di persone da formare e da sottoporre a re-training;
- il Ministero della salute, con nota prot. n. 13917 DGPROGS del 20 maggio 2014, ha trasmesso alle Regioni gli indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore automatico esterno, ai sensi del decreto interministeriale 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, co. 46 della legge n. 191/2009", specificando criteri e modalità per l'erogazione dell'attività;
- ad oggi, permangono alcune criticità riferibili alla disomogeneità presente tra le Regioni relativamente ai criteri individuati per l'erogazione dei corsi e, in particolare, per il riconoscimento e/o accreditamento di soggetti/enti formatori presenti su tutto il territorio nazionale;

VISTA la lettera in data 23 giugno 2015, diramata in data 25 giugno 2015 con richiesta di assenso, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 10 luglio 2015, diramata in data 15 luglio 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha espresso assenso sul provvedimento in parola, subordinato all'accoglimento di talune precisazioni;

VISTA la nota pervenuta in data 24 luglio 2015 e diramata in data 27 luglio, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di provvedimento in oggetto, riformulato alla luce delle suddette richieste emendative;

VISTO l'assenso tecnico trasmesso dalla Regione Veneto, coordinatrice della Commissione salute, in data 29 luglio 2015;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome, sul documento recante "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) – ai sensi del DM 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, co. 46 della legge n. 191/2009", allegato (A) al presente Accordo del quale costituisce parte integrante.



R



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Alle disposizioni di cui al presente accordo, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo



IL PRESIDENTE
Gianclaudio Bressa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

“Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) – ai sensi del Dm 18 marzo 2011”.

Il Decreto Interministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2 co. 46 della legge n. 191/2009” - (GU n. 129 del 6.6.2011) – da ora in poi Decreto- promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di Defibrillatori Automatici Esterni (DAE), indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei DAE, nonché le modalità della formazione degli operatori addetti.

In riferimento al paragrafo 3 del punto B) dell'allegato A al Decreto, “attività formative”, è previsto che le Regioni provvedano a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support - Defibrillation (BLS-D) per i soccorritori non medici, la definizione dei programmi di formazione, l'aggiornamento, la verifica e le modalità di certificazione.

Nel corso dell'attuazione del Decreto, sono state poste all'attenzione di questo Ministero alcune criticità riferibili alla disomogeneità presente tra le Regioni relativamente ai criteri individuati per l'erogazione dei corsi e, in particolare, per il riconoscimento e/o accreditamento di soggetti/enti formatori presenti su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, si è valutato che l'emanazione del Decreto Ministeriale 24 aprile 2013. “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” e s.m.i che regola la dotazione e l'impiego di DAE da parte di società sportive, professionistiche e dilettantistiche, comporta sicuramente l'aumento del numero di persone da formare e da sottoporre a re-training.

Appare quindi indispensabile delineare il percorso di riconoscimento e/o accreditamento dei soggetti/enti che possono erogare la formazione ed il percorso autorizzativo, perseguendo un modello unico, senza rigidità strutturali che possano comportare ostacoli al processo di diffusione della cultura e dell'utilizzo dei DAE.

Le presenti indicazioni, pertanto, si riferiscono ai corsi di formazione finalizzati al rilascio di un attestato di autorizzazione all'impiego del DAE a personale non sanitario (c. d. laico).

Sono esclusi i corsi destinati al personale non sanitario che opera sui mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria, per il quale le Regioni e le Province Autonome dispongono appositi programmi di formazione e retraining nell'ambito del percorso abilitante all'attività.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Riconoscimento e/o accreditamento dei soggetti/enti erogatori

Per l'erogazione di corsi di formazione validi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei DAE, le Regioni e le Province Autonome possono riconoscere e/o accreditare, anche avvalendosi del Sistema dell'Emergenza Territoriale 118, i soggetti/enti che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- disponibilità di un medico con funzioni di direttore scientifico, della struttura formativa, responsabile della rispondenza dei corsi ai criteri previsti;
- disponibilità di almeno cinque (5) istruttori certificati;
- disponibilità di una struttura organizzativa per le funzioni di segreteria e di registrazione dell'attività;
- disponibilità di materiale didattico (computer, videoproiettore, manichini, simulatori DAE);
- disponibilità di un manuale didattico che segua le ultime raccomandazioni International Liason Committee On Resuscitation (ILCOR).

Il riconoscimento e/o accreditamento da parte delle Regioni deve prevedere che i soggetti/enti che lo richiedono si impegnino a rispettare il programma del corso, ad utilizzare adeguati spazi e materiali per la didattica ed a consentire eventuali visite ispettive effettuate dalla struttura del sistema 118, identificata dalla Regione e competente per il territorio presso cui si svolge ciascun corso.

Gli istruttori certificati devono aver seguito un percorso formativo che preveda il superamento di un corso esecutore di BLS-D e di un corso istruttori BLS-D (basati sulle ultime raccomandazioni ILCOR) riconosciuti dalla Regione e possono mantenere lo status di istruttore svolgendo almeno tre (3) corsi nel corso degli ultimi dodici mesi in una o più delle Regioni dove il soggetto/ente è riconosciuto e/o accreditato.

2. Soggetti/enti titolati all'erogazione dei corsi

I corsi possono essere svolti dai soggetti/enti formalmente riconosciuti e/o accreditati dalle Regioni e dalle Province Autonome nel rispetto dei criteri di cui al punto precedente.

Il riconoscimento e/o accreditamento da parte di una Regione o Provincia Autonoma dà diritto al soggetto/ente di formazione ad essere inserito, su richiesta, nell'elenco degli enti riconosciuti e/o accreditati delle altre Regioni e PA, nel rispetto delle indicazioni del presente documento.

Alle Regioni è affidato il ruolo di verifica periodica del rispetto dei requisiti previsti.

Le Regioni e le Province Autonome provvedono a mantenere disponibile su una pagina web l'elenco aggiornato dei soggetti/enti riconosciuti e/o accreditati.

3. Adempimenti dell'organizzatore del corso

Il soggetto/ente, organizzatore del corso, deve trasmettere i dati relativi ai corsi organizzati sul territorio regionale, nonché la modalità e la tempistica di trasmissione dei dati stessi, alla struttura del sistema 118 identificata dalla Regione.

Al termine del corso l'organizzatore deve trasmettere alla stessa struttura i nominativi dei partecipanti che hanno superato la prova di valutazione pratica e che risultano, pertanto, in possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'impiego del DAE.



Dr



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO n. 2

“Il modello regionale di riconoscimento degli enti/soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE): il percorso di accreditamento e di autorizzazione della Regione Marche”

PREMESSA

Il presente documento descrive la procedura inerente l'accreditamento regionale dei soggetti/enti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego dei Defibrillatori Automatici Esterni (di seguito DAE), in coerenza con quanto disposto dalla normativa nazionale vigente e dall'Accordo Stato Regioni 2015 (Rep. Atti n.127 CSR del 30/7/2015).

Il sistema, revisionato, mira all'armonizzazione delle procedure attraverso l'omogeneizzazione su tutto il territorio regionale delle modalità inerenti sia il processo di accreditamento dell'ente/soggetto erogatore di formazione che il processo di autorizzazione del soggetto formato all'utilizzo dei DAE.

Il sistema così strutturato colloca i diversi attori coinvolti in una relazione di rete attraverso la quale si delimitano ruoli e responsabilità: le strutture regionali competenti (Regione Marche/Servizio Sanità) sono preposti al governo/coordinamento di tutto il processo organizzativo dell'accreditamento e relativo monitoraggio; le CC.OO.118 e gli enti/soggetti accreditati ed abilitati all'erogazione dei corsi governano il processo formativo ed autorizzativo garantendo, sotto anche il profilo della propria responsabilità, l'efficienza del servizio; il personale formato ed autorizzato all'utilizzo dei DAE.

Art.1 AMBITI IN CUI SI ESPLICANO LE MANOVRE DI SOSTEGNO DELLE FUNZIONI VITALI E DEFIBRILLAZIONE

I soggetti autorizzati all'utilizzo dei DAE forniscono sostegno di base alle funzioni vitali ed eventuale defibrillazione nei seguenti ambiti:

- a) presso le strutture sanitarie;
- b) presso ambiti extra sanitari: in caso di interventi extra-ospedalieri di mezzi di soccorso sanitario privi di medico;
- c) nell'ambito di specifici progetti di defibrillazione precoce (DP). Tali progetti si costituiscono come servizi mobili (ad esempio su automezzi delle Forze dell'Ordine) o come postazioni fisse (supermercati, edifici pubblici, strutture residenziali, ecc.). Ciò che distingue i progetti DP dagli interventi PAD, di seguito citati, è che nei progetti DP il defibrillatore viene in genere utilizzato da un definito numero di persone ed è prevista una modalità specifica per l'attivazione di tali persone da parte della Centrale Operativa 118, nel caso venga richiesto soccorso per soggetti privi di coscienza nell'ambito territoriale e negli orari in cui il progetto DP è operante;
- d) nell'ambito di interventi occasionali da parte di qualsiasi soggetto adeguatamente addestrato che si trovi ad utilizzare defibrillatori situati in postazioni fisse, di pubblico accesso; tale modalità (nota come PAD: public access defibrillation) sta avendo sempre maggiore sviluppo in conseguenza della diffusione dei defibrillatori semiautomatici sul territorio ed è conforme alle indicazioni del DM del 18/03/2011 sulla necessità di divulgare il più possibile alla popolazione generale la conoscenza delle tecniche di defibrillazione in sicurezza.

Art.2 TIPOLOGIA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE CON UTILIZZO DI DEFIBRILLATORE.

I corsi di formazione per il sostegno di base delle funzioni vitali e defibrillazione (BLS-D) nella Regione Marche sono distinti in quattro tipologie:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) per operatori delle strutture sanitarie;
- b) per operatori dei mezzi di soccorso sanitario;
- c) per operatori dei progetti di defibrillazione precoce (DP);
- d) per la popolazione generale che si trovasse ad utilizzare un defibrillatore di pubblico accesso (PAD).

Tali tipologie di corsi, in base alle linee guida internazionali, sono articolati in relazione alla fascia di età del soggetto da soccorrere. In base all'esperienza sviluppata, i corsi "a" (per operatori di strutture sanitarie) e "b" (per operatori di mezzi di soccorso sanitario) si articolano in:

- adulto
- pediatrico (bambino e lattante)
- neonatale (riservato al solo personale sanitario)

Le tipologie di corsi "c" (per operatori dei progetti DP) e "d" (per la popolazione generale che utilizza un PAD) si articolano in:

- adulto
- pediatrico (bambino e lattante)

2.1) Obiettivi formativi dei corsi

Tutte le tipologie di corsi hanno come obiettivo quello di sviluppare conoscenze teoriche e competenze pratiche minime comuni, quali:

- essere in grado di individuare i rischi legati alla situazione ed operare in sicurezza;
- essere capaci di riconoscere un arresto cardiorespiratorio;
- conoscere le modalità di allertamento delle risorse di supporto (118 o squadra di rianimazione);
- saper svolgere la sequenza delle valutazioni e delle azioni previste dal protocollo BLS secondo le raccomandazioni ILCOR vigenti (in particolare: manovra apertura delle vie aeree, compressioni toraciche, ventilazioni, posizione laterale di sicurezza);
- essere in grado di connettere ed operare il defibrillatore semiautomatico (DAE)
- riconoscere i principali segni di malfunzionamento dell'apparecchio e - ove possibile - saper attuare le manovre correttive.

2.2) Metodologia formativa, contenuti e durata dei corsi

Tutti i corsi comprendono una parte teorica ed una pratica svolta su manichino tramite simulatore di defibrillatore semiautomatico. La parte teorica costituisce di norma meno di 1/3 della durata del corso complessivo e può essere svolta anche tramite filmati e/o tecniche di formazione a distanza. La parte pratica, attuata attraverso lo svolgimento di specifici scenari, si svolge con al massimo 6 discenti per ogni stazione (ove per stazione si intende l'insieme di almeno un istruttore, un manichino ed un simulatore di defibrillatore).

In ogni tipologia di corso sono forniti cenni sulle implicazioni legali del BLS-D e dati statistici che sostengano l'importanza delle tecniche insegnate e motivano i partecipanti a metterle in pratica in caso di necessità.

Relativamente ai contenuti e alla durata:

a) i corsi di BLS-D per operatori delle strutture sanitarie richiamano il Piano di intervento interno della struttura per arresto cardiorespiratorio; forniscono conoscenze sull'utilizzo di pallone auto-espansibile e maschera, cannula faringea, aspiratore, fonti di ossigeno; includono valutazione del polso fra i segni di circolo e definizione dei criteri per in-

de



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dividuare le condizioni pre-arresto; illustrano le modalità per la registrazione dell'attività svolta. La procedura prevede manovre ad uno e due soccorritori. Hanno durata minima di 8 ore.

b) I corsi per operatori dei mezzi di soccorso sanitario illustrano modalità di addestramento con pallone autoespansibile e maschera, cannula faringea, aspiratore, fonti di ossigeno portatili; includono la valutazione dei segni di circolo tramite polso, modalità delle comunicazioni con la Centrale e varianti tecniche per il trattamento del traumatizzato in arresto cardiaco; illustrano inoltre le modalità per la registrazione dell'attività svolta. La procedura è di norma a due soccorritori. La durata minima è 8 ore.

c) I corsi per operatori dei progetti di defibrillazione precoce (DP) fanno riferimento all'apparecchio ed alle modalità operative previste nello specifico progetto. Includono riferimenti sulle modalità per la verifica programmata della operatività del defibrillatore. La procedura è di norma a un soccorritore. La durata minima è 5 ore.

d) I corsi per la popolazione generale che impiega DAE di pubblico accesso (PAD) fanno riferimento di norma all'utilizzo di maschera tascabile e/o "bocca - bocca". Includono riferimenti sulle possibili varianti operative dei diversi modelli di defibrillatore semiautomatico. La procedura è di norma a soccorritore singolo. La durata minima è 5 ore.

Tutti i corsi, organizzati secondo le indicazioni definite dal Direttore Scientifico della struttura formativa, sono svolti da istruttori certificati.

Durante i corsi il soggetto/ente formatore informa che è obbligo del soggetto detentore di un DAE comunicare alla Centrale Operativa Regionale 118 il possesso del dispositivo ed il suo posizionamento sul territorio regionale, informazioni che saranno poi messe a disposizione delle altre C.O.118 del territorio di competenza, ai fini della geolocalizzazione sia per facilitare la tempestività di intervento sul luogo dell'evento in caso di segnalazione di utilizzo del dispositivo, sia per il monitoraggio delle attività di defibrillazione.

Informa altresì che in caso di utilizzo del DAE è compito di chi detiene il DAE fornire i dati dell'intervento alla Centrale Operativa 118 competente per territorio per popolare il registro degli eventi di arresto cardiaco trattati con DAE.

2.3) Modalità di verifica dell'apprendimento finalizzata al rilascio dell'autorizzazione

Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE, ai partecipanti è sottoposto uno skill test che prevede l'impiego di un defibrillatore possibilmente quello utilizzato durante l'erogazione del corso messo a disposizione degli interessati. Per i corsi di tipo "a" e "b" l'ente formatore accreditato utilizza lo skill test concordato dai Direttori delle CO118.

La commissione preposta alla verifica dell'apprendimento finale dei partecipanti è composta dall'istruttore che ha svolto la formazione del soggetto e da:

- il Direttore della Centrale Operativa 118 (o suo delegato, scelto fra gli istruttori iscritti nello specifico registro) per i corsi di tipologia "a" e "b"
- il Direttore Scientifico del corso (o sanitario suo delegato, scelto fra gli istruttori iscritti nel registro del Centro di Formazione) per i corsi di tipologia "c" e "d".

Nel caso non fosse possibile garantire la presenza di un rappresentante della Centrale negli orari previsti del corso, le Centrali organizzano sessioni periodiche di verifica cui gli allievi dei corsi sono invitati a partecipare per ottenere l'autorizzazione.

Al termine del corso, il Direttore/Legale Rappresentante dell'ente accreditato erogatore del corso rilascia un attestato di avvenuta formazione con superamento della verifica di apprendimento, recepito l'esito da parte del Direttore Scien-

AE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tifico del corso e dell'istruttore che ha effettuato la prova. Per le tipologie "c" e "d" l'Ente che eroga i corsi, nella persona del Direttore dell'ente/Legale Rappresentante, rilascia contestualmente l'attestato di avvenuta formazione e l'autorizzazione all'utilizzo del DAE.

Art. 3 PROCESSO DI ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO/ENTE EROGATORE DI FORMAZIONE

In conformità all'articolo 3 dell'allegato A del D.M. 18/03/2011, la realizzazione dei corsi di formazione per l'utilizzo dei defibrillatori è affidata:

- alle Centrali Operative del 118;
- ai Centri di Formazione accreditati di altre strutture del Servizio Sanitario Regionale, delle Università, degli Ordini professionali sanitari, delle organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario, degli Enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonché di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di un'adeguata struttura di formazione.

Possono richiedere l'accREDITAMENTO per ottenere la qualifica di Ente/soggetto abilitato all'erogazione dei corsi per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del defibrillatore, i seguenti soggetti/enti pubblici e privati operanti nella Regione Marche:

- Enti del Servizio Sanitario Regionale
- Università
- Ordini professionali sanitari
- Organizzazioni medico scientifiche di rilevanza nazionale
- Croce Rossa Italiana
- Associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario
- Enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino
- Altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario

Per richiedere l'accREDITAMENTO i soggetti di cui sopra attestano il possesso dei requisiti necessari (art. n. 3.1) individuati dalla Regione Marche in coerenza con i requisiti minimi stabiliti dall'Accordo Stato Regioni 2015. Tali requisiti sono soggetti a revisione periodica sulla base delle esperienze maturate dalla loro applicazione sul territorio e dell'evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale in materia.

Resta inteso che anche le Centrali Operative 118, pur in assenza di obbligo di accREDITAMENTO, per realizzare i corsi BLS-D possiedono i suddetti requisiti minimi.

Soggetti già accREDITATI in altre Regioni che intendano erogare la formazione anche nella Regione Marche, sono tenuti a seguire le procedure di seguito indicate e dimostrare di essere conformi a quanto stabilito dal presente documento.

3.1) Requisiti e relativa documentazione per la richiesta di accREDITAMENTO dei soggetti/enti erogatori di formazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE

Requisito	Evidenza documentale	Note
	Atto costitutivo o atto istitutivo o statuto in cui sono espressamente dichiarate le finalità formative	Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione formale che quanti direttamente interessati all'attività formativa non abbiano interessi com-

Handwritten signature



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ragione sociale	del soggetto richiedente e altri obiettivi se previsti	merciali nell'ambito della sanità da non meno di 2 anni dalla data di cessazione dell'attività
Sede operativa con requisiti necessari alla gestione delle attività formative e situata nella Regione Marche	Attestazione del Direttore del Centro di Formazione/L.R.	
Possesso di un' adeguata struttura di formazione nel campo della rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e dell'utilizzo del DAE	Documentazione descrittiva. Organigramma e funzionigramma che evidenzino la presenza di risorse umane dedicate alla formazione e relativi CV	
Regolamento dei percorsi di formazione ed aggiornamento continuo degli istruttori	Regolamento dell'ente/soggetto sottoscritto dal Direttore del centro di formazione/ L.R.	
Il servizio/struttura preposta alla formazione deve avere al suo interno un medico con competenze nell'ambito della Rianimazione cardiopolmonare, che assume la funzione di Direttore Scientifico , responsabile della rispondenza dei corsi ai criteri previsti	CV e Atto di nomina del Direttore Scientifico da parte del Direttore del Centro di Formazione/L.R. in cui si evincano le competenze nel campo della rianimazione cardiopolmonare e dell'utilizzo del DAE	
Presenza di almeno cinque (5) istruttori certificati.	Documentazione attestante la presenza dei 5 istruttori certificati. Per ciascuno di essi deve essere documentata l'evidenza dei seguenti requisiti: - partecipazione e superamento di un "corso esecutore di BLS-D" della tipologia per cui si richiede accreditamento - partecipazione e superamento di un "corso istruttori BLS-D" della tipologia per la quale si richiede accreditamento - mantenimento dello status di istruttore per aver svolto almeno tre (3) corsi nel corso degli ultimi	In caso di accreditamento in corso d'anno per il mantenimento dello status di istruttore il numero dei corsi verrà rideterminato proporzionalmente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<p>dodici mesi in una o più delle Regioni dove il soggetto/ente è riconosciuto e/o accreditato con aggiornamento alle ultime raccomandazioni internazionali su RCP ed ECC ILCOR</p> <p>- ciascun istruttore deve essere iscritto nell'elenco dell'Ente/soggetto accreditato; è possibile per un istruttore essere iscritto oltre che in un singolo ente accreditato anche fra gli istruttori della Centrale Operativa 118</p>	
<p>Rispetto dei contenuti dei corsi di formazione erogati</p>	<p>Dichiarazione del Direttore Scientifico del corso</p> <p>Programma di dettaglio del corso di formazione e modalità di verifica dell'apprendimento</p>	<p>Per l'erogazione del corso l'ente/soggetto deve attenersi alle indicazioni riportate all'articolo 2 del presente atto.</p>
<p>Presenza di una struttura organizzativa per le funzioni di segreteria e di registrazione dell'attività connesse alla formazione</p>	<p>Documentazione descrittiva con l'evidenza delle risorse umane dedicate e delle funzioni ad esse attribuite.</p>	<p>La segreteria provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla tenuta di un registro aggiornato, anche in formato elettronico, degli istruttori; - alla tenuta di un registro aggiornato, anche in formato elettronico dei corsi effettuati con data di esecuzione, sede, numero totale formati, nome per esteso del Direttore scientifico del corso; - alla tenuta di un registro anche in formato elettronico delle persone formate indicante: <p>a) nome, cognome, data di nascita e cod. fiscale b) n. di protocollo dell'attestato di formazione c) data di rilascio dell'autorizzazione d) data di eventuale retraining della formazione e) recapito</p> <p>La segreteria cura l'aggiornamento del sistema unico regionale per quanto attiene all'elenco dei soggetti autorizzati e loro retraining</p>
<p>Disponibilità/possesso di strumenti per la didattica perfettamente funzionanti necessarie all'attività didattica per cui si chiede l'accreditamento</p>	<p>Dichiarazione del legale rappresentante dell'ente</p>	<p>(es. computer, videoproiettore, manichini, simulatori DAE, impianto audio....)</p>

DE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Disponibilità di almeno un manuale didattico che segua le ultime raccomandazioni International Liaison Committee On Resuscitation (ILCOR).	Manuale didattico – materiale didattico	materiale didattico proprio - o comunque lecitamente utilizzabile- comprensivo dello Skill Test utilizzato, conforme alle raccomandazioni ILCOR vigenti (manuale, eventuale set di diapositive o filmati, scenari pratici...) Copia di tale materiale didattico deve essere inviata insieme alla domanda di accreditamento per consentire alla Commissione di valutare la sua conformità alle raccomandazioni ILCOR.
---	---	---

3.2) Soggetto accreditante e l'organismo di supporto: Regione Marche/ Servizio Sanità e la Commissione di Valutazione

Per conto della Regione Marche, il Servizio Sanità attraverso le strutture organizzative competenti e in raccordo con l'Agenzia Regionale Sanitaria, rilascia l'accREDITAMENTO al soggetto/ente erogatore di corsi di formazione finalizzati all'autorizzazione all'impiego del DAE.

Il Servizio Sanità si avvale di una **Commissione di Valutazione**, organismo di supporto, per presidiare l'intero processo di accREDITAMENTO del soggetto/ente formatore. La commissione preposta alla valutazione della domanda di accREDITAMENTO, costituita in raccordo con l'Agenzia Regionale sanitaria e con successivo decreto del Dirigente del Servizio Sanità, è composta da: n.2 funzionari, di cui uno con funzione di coordinamento, con esperienza nell'ambito della formazione; n.2 rappresentanti del Sistema di Emergenza Sanitaria di cui alla L.R. n.36/98 (sistema allarme sanitario 118/sistema territoriale di soccorso e sistema ospedaliero di emergenza); n.1 funzionario esperto in materie giuridiche. Nella composizione della Commissione, sono individuati anche i sostituti di ciascun componente della stessa. La Commissione si avvale di una segreteria, messa a disposizione dal Servizio Sanità, che raccoglie le istanze, si interfaccia con i richiedenti e con i componenti della commissione medesima.

Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 2015, la Regione Marche delega l'ente/soggetto accREDITATO al rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo del DAE al personale che abbia frequentato e superato la verifica dei corsi di tipo "c" e "d".

3.3) Le fasi del processo di accREDITAMENTO**3.3.1. Presentazione della domanda di accREDITAMENTO. Requisiti minimi e adempimenti del soggetto/ente erogatore di formazione**

Il Soggetto/Ente che intende accREDITARSI per l'abilitazione all'erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del DAE invia al Servizio Sanità apposita domanda di accREDITAMENTO, predisposta dal medesimo Servizio, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante (L.R.).

Nella domanda sono contenuti l'indirizzo della sede dell'ente situata nella regione Marche ed i riferimenti telefonici e di posta elettronica: del Direttore dell'Ente/L.R., del Direttore Scientifico della struttura formativa, nonché degli istruttori.

Correlata alla domanda, l'Ente/Soggetto presenta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti minimi previsti dall'Accordo Stato Regioni 2015 e specificati nell'art. 3.1 del presente atto. La documentazione relativa ai citati requisiti, anch'essa firmata digitalmente dal L.R., è prodotta secondo le indicazioni riportate nell'art. 3.1 del presente atto.

Nella domanda di accREDITAMENTO l'Ente fornisce altresì la descrizione delle procedure riguardanti la modalità di accesso ai corsi, la modalità di svolgimento degli stessi, la modalità di registrazione delle attività svolte.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'ente/soggetto formatore richiedente l'accreditamento specifica inoltre nella domanda di accreditamento:

- il personale a cui i corsi sono rivolti (art.1)
- la tipologia e le articolazioni del corso da svolgere (art.2)

Nella domanda è dichiarato l'impegno a:

- rispettare il programma del corso;
- dare comunicazione al Servizio Sanità ed, esclusivamente per i corsi di tipologia "a" e "b" alla C.O.118 del territorio di competenza, un mese prima del suo inizio, mediante l'invio del programma di dettaglio, della durata e dei relativi orari, e del rapporto istruttori/discenti, al fine di consentire l'eventuale verifica ispettiva da parte del Servizio Sanità e la partecipazione del delegato della Centrale 118 ai corsi di tipo "a" e "b" per il conseguente rilascio degli attestati di autorizzazione a defibrillare
- avvalersi, per la realizzazione dei corsi di formazione, della propria struttura di formazione;
- utilizzare adeguati spazi e materiali per la didattica;
- consentire eventuali visite ispettive effettuate dalla Commissione di Valutazione del Servizio Sanità e realizzate nella sede presso cui si svolge il corso di formazione, anche durante l'erogazione dello stesso;
- trasmettere alla CO118 del territorio di competenza i dati relativi ai corsi, esclusivamente per quelli di tipologia "a" e "b", realizzati sul territorio regionale specificando le informazioni sui candidati formati;
- informare durante i corsi di formazione che è obbligo del soggetto detentore di un DAE comunicare alla Centrale Operativa Regionale 118 il possesso del dispositivo e la sua localizzazione/posizionamento, nonché fornire alla C.O.118 del territorio di competenza i dati sugli eventi di arresto cardiaco trattati con DAE;
- avvalersi di una Commissione preposta alla verifica finale dei partecipanti composta dall'istruttore che ha seguito i soggetti in formazione e dal Direttore della Centrale Operativa 118 (o suo delegato, scelto fra gli istruttori iscritti nello specifico registro) per i corsi di tipologia "a" e "b"; dall'istruttore e dal Direttore Scientifico del corso (o sanitario suo delegato, scelto fra gli istruttori iscritti nel registro del Centro di Formazione) per i corsi di tipologia "c" e "d";
- utilizzare per i corsi di tipo "a" e "b" lo skill test concordato dai Direttori delle C.O.118;
- corrispondere ai componenti della commissione di verifica appartenenti al SSR una retribuzione stabilita secondo le tariffe previste dai rispettivi contratti per l'insegnamento, nel rispetto delle disposizioni degli enti di appartenenza;
- trasmettere al Servizio Sanità ogni eventuale cambiamento di denominazione e dei requisiti dichiarati in possesso all'atto della presentazione della domanda di accreditamento;
- versare a favore della Regione Marche un contributo annuale alle spese (anno solare) di euro 500,00. Tale contributo rappresenta condizione necessaria per ottenere e mantenere l'accreditamento, e consente di supportare l'intero processo dell'accreditamento dei Soggetti/Enti abilitati all'erogazione dei corsi finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE;
- assumersi la responsabilità del rilascio al personale non sanitario dell'autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore, che abbia superato la prova di valutazione finale nei corsi di tipo "c" e "d";
- inserire sul sistema informatico regionale almeno i dati relativi: ai corsi di formazione programmati, agli istruttori certificati e ai soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione a defibrillare (che hanno frequentato i corsi di tipo "c" e "d") e curarne l'aggiornamento. Inserire altresì i soggetti (che hanno frequentato i corsi di tipo "a" e "b") che hanno ottenuto l'autorizzazione a defibrillare dal Direttore dell'Azienda Sanitaria (o suo delegato) su proposta del Direttore della Centrale Operativa 118 competente per territorio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3.3.2 Valutazione della domanda di accreditamento

Il Servizio Sanità, entro 90 gg dalla data di ricezione della domanda di accreditamento, verifica con il supporto della Commissione di Valutazione il possesso dei requisiti dichiarati mediante apposito controllo documentale.

La Commissione qualora sussistono evidenze di mancato possesso dei requisiti, può richiedere all'ente/soggetto eventuali integrazioni alla documentazione presentata e/o specificazioni-chiarimenti. La Commissione può inoltre formulare raccomandazioni (indicazioni che devono essere svolte) ed osservazioni (comportamenti suggeriti) atte a garantire la conformità di materiale didattico e svolgimento dei corsi con le linee guida ILCOR e la normativa vigente. Il coordinatore della Commissione di Valutazione trasmette al dirigente del Servizio Sanità l'esito della verifica dei requisiti per i conseguenti provvedimenti.

3.3.3 Rilascio e rinnovo dell'accreditamento dell'ente/soggetto erogatore

Qualora l'esito della valutazione della domanda e dei relativi requisiti documentali sia positivo, il Servizio Sanità rilascia l'accreditamento all'Ente/Soggetto con apposito decreto e aggiorna il registro degli enti accreditati.

L'avvio delle attività di formazione dell'Ente/soggetto accreditato decorre dal rilascio dello stesso da parte del Servizio Sanità.

L'accreditamento da parte del Servizio Sanità dà diritto al soggetto/ente di formazione ad essere segnalato, su esplicita richiesta alle altre Regioni e PA, allo scopo di ottenere il riconoscimento anche presso tali Regioni/PA, ove la loro normativa di riferimento lo consenta.

In analogia all'accreditamento delle strutture regionali (GAR), l'accreditamento rilasciato dal Servizio Sanità ha validità di 3 anni con possibilità di rinnovo dello stesso.

Per rinnovare l'accreditamento, l'Ente/soggetto accreditato almeno sei mesi prima dalla scadenza presenta la domanda al Servizio Sanità per richiedere nuovamente l'accreditamento e dichiara la conferma dei requisiti o l'aggiornamento degli stessi, previa presentazione della relativa documentazione. La Commissione di Valutazione procederà entro 4 mesi alla valutazione della domanda per verificare la sussistenza dei requisiti e se l'esito è positivo, il Servizio Sanità con apposito decreto rilascia all'Ente/Soggetto richiedente il rinnovo dell'accreditamento.

3.3.4 Sistema di verifiche sul campo

Al fine di verificare il rispetto dei requisiti dichiarati in possesso dall'Ente/soggetto accreditato, nonché monitorare l'esercizio delle attività formative realizzate, il Servizio Sanità durante l'accreditamento effettua visite ispettive a campione presso la sede dell'ente in cui si svolgono i corsi di formazione.

Le verifiche sul campo sono effettuate da almeno n.3 componenti della Commissione di Valutazione individuati dal Servizio Sanità sulla base delle loro disponibilità e dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con l'ente/soggetto da verificare. Per le attività di verifica sul campo non sono previsti compensi/rimborsi spese in quanto sono realizzate in regime di missione.

L'esito della visita è trasmesso dalla Commissione di valutazione al Servizio Sanità con apposito rapporto/verbale contenente i risultati della verifica effettuata.

In analogia a quanto disposto dall'Accordo Stato Regioni 2015, nel caso in cui durante le visite ispettive siano rilevate delle difformità rispetto alle indicazioni del presente documento, il Servizio Sanità assumerà i conseguenti provvedimenti nei confronti del soggetto/ente interessato, dalla formulazione di prescrizioni alla sospensione o eventuale revoca dell'accreditamento nel caso le difformità non siano prescrivibili o le prescrizioni non venissero realizzate. Conseguentemente, il Servizio Sanità provvede ad implementare il registro degli Enti/Soggetti accreditati, in ordine ad eventuali prescrizioni, sospensioni, revoche dell'accreditamento applicate all'Ente accreditato.

DE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La sospensione o cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti/enti accreditati, verrà segnalata dal Servizio Sanità a tutte le altre Regioni e PA anche con pubblicazione sul sito web dedicato.

Art 4. PROCESSO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DAE**4.1) Generalità sul rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'uso del DAE è nominativa e viene rilasciata a coloro che hanno svolto almeno uno dei corsi di cui all'articolo 2, dopo verifica pratica della capacità di fornire secondo le indicazioni ed in sicurezza le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base, associate alla defibrillazione in modalità semiautomatica.

Il personale autorizzato in seguito al superamento dei corsi di tipologia "a" e "b" è automaticamente autorizzato anche all'utilizzo di DAE per i quali è rilasciato il superamento dei corsi di tipologia "d".

L'autorizzazione a defibrillare con apparecchio semiautomatico è valida per i soggetti maggiorenni. I minorenni che svolgono il corso e superano la prova di verifica conseguono un attestato di autorizzazione che ha automaticamente validità dal momento in cui è raggiunta la maggiore età (salvo svolgimento dei retraining nei tempi previsti, calcolati a partire dal superamento della iniziale prova di verifica).

L'autorizzazione conseguita tramite corsi conformi alle indicazioni del DM del 18/03/2011 ha validità su tutto il territorio nazionale (allegato A, articolo 3 del D.M. citato).

L'autorizzazione viene rilasciata per la tipologia e l'articolazione di corso per il quale è stata svolta la verifica finale. E' inteso che i soggetti che sono autorizzati all'utilizzo del DAE nelle strutture sanitarie e sui mezzi di soccorso sono automaticamente autorizzati anche all'utilizzo del DAE negli altri ambienti, nell'ambito di progetti PAD, per la stessa articolazione di corso.

4.2) Rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE

Nella Regione Marche l'autorizzazione ad utilizzare il DAE rilasciata al personale che opera nelle strutture sanitarie o sui mezzi di soccorso (di cui ai corsi "a" e "b") è emessa dal Direttore dell'Azienda Sanitaria (o suo delegato) su proposta del Direttore della Centrale Operativa 118 competente per territorio. Relativamente a questa tipologia di corsi, l'ente accreditato concorda con il Direttore della Centrale 118 del territorio di competenza le modalità di svolgimento delle attività di verifica finalizzate al rilascio dell'autorizzazione all'uso del DAE.

Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 2015, l'autorizzazione all'uso del DAE è rilasciata, su delega della regione Marche, dall'Ente accreditato al personale formatosi presso la propria sede, che abbia superato la prova di valutazione finale nei corsi di tipologia "c" e "d".

Fermo restando l'esigenza di pianificare un retraining periodico delle manovre di RCP, l'autorizzazione all'uso del DAE, intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n.120, ha durata illimitata.

Il personale non medico operante nelle strutture sanitarie o sui mezzi di soccorso autorizzato all'utilizzo del DAE ha l'obbligo di frequentare percorsi formativi di retraining pratico della durata minima di due ore. In caso di variazione significativa delle raccomandazioni ILCOR sarà prevista anche una parte di aggiornamento teorico. Il personale non sanitario autorizzato all'utilizzo del DAE ha l'obbligo di frequentare percorsi formativi di retraining, della durata minima di un'ora, con cadenza almeno biennale, o al variare delle linee guida ILCOR.

L'istruttore che dirige il retraining comunica la data dell'avvenuto retraining al Servizio Sanità e alla C.O. 118 del territorio di competenza.

PL



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4.3) PARTICOLARITÀ RELATIVE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER I CORSI BLS-D NELLE SCUOLE E NELLE UNIVERSITÀ

Fatto salvo quanto verrà in futuro definito nell'ambito di indicazioni fornite dal MIUR o altri organismi competenti, la Regione Marche sostiene l'istruzione al BLS-D nell'ambito dell'offerta formativa delle Scuole e delle Università.

In particolare è opportuno che la formazione degli alunni delle Scuole di Secondo Grado sia svolta dai loro insegnanti, integrata nei corsi curriculari. Parimenti utile appare l'introduzione di corsi BLS-D all'interno della formazione degli insegnanti che saranno chiamati a trasmettere le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione ai propri futuri studenti (ad esempio nelle Facoltà di Scienze Motorie).

La formazione in tali ambiti può avvenire con modalità e tempistiche diverse da quelle già descritte, considerato anche che, secondo le raccomandazioni ILCOR, corsi di formazione frazionati in più momenti ravvicinati di breve durata sembrano avere maggiore efficacia di corsi della stessa durata complessiva concentrati in un'unica sessione. E' inoltre accettabile che la formazione venga svolta da un solo istruttore, nell'ambito delle proprie ore di insegnamento.

Ove gli Istituti Scolastici non fossero in grado di disporre di tutti i requisiti - art. n 3.1 - per costituire un proprio Centro di Formazione accreditato, è possibile per la Centrale Operativa 118 territorialmente competente formare gli insegnanti che intendono svolgere addestramento BLS-D ed inserirli nell'elenco dei propri istruttori, limitatamente alla formazione degli studenti.

In questi casi l'autorizzazione all'utilizzo del DAE verrà rilasciata dall'Azienda Sanitaria su proposta del Direttore della Centrale 118, il quale per la verifica può delegare l'insegnante stesso

Art. 5 SISTEMI INFORMATIVI E DI REGISTRAZIONE DEI DATI

Per governare e monitorare l'intero percorso di diffusione dei DAE sul territorio regionale, la Regione Marche si avvale di un **sistema informatizzato** in grado di gestire i seguenti registri:

- Registro degli Enti/soggetti accreditati a fornire la formazione BLS-D
- Registro degli Istruttori BLS-D con indicazione del Centro di formazione di appartenenza
- Registro dei soggetti formati ed autorizzati all'utilizzo dei DAE
- Registro dei DAE dislocati sul territorio regionale, in ambito extra-ospedaliero
- Registro dei Progetti di defibrillazione
- Registro eventi di arresto cardiaco trattato con DAE

Il **sistema informatizzato** consente la messa in rete delle informazioni dei precedenti registri, inserite dai diversi soggetti coinvolti nel settore, ognuno a seconda della specifica competenza. Il sistema consente altresì la geo-localizzazione dei DAE presenti sul territorio regionale. Rispetto a quest'ultima, limitatamente al settore sportivo, la geo-localizzazione del DAE deve corrispondere alla sede dell'impianto sportivo, a condizione che il DAE sia presente nell'impianto in tutte le occasioni in cui vi si svolge attività.

Un sistema così concepito garantisce la cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di accreditamento/autorizzazione e suo monitoraggio su tutto il territorio regionale.

Nello specifico:

- **il Servizio Sanità:** inserisce i dati relativi agli enti/soggetti accreditati e ne cura l'aggiornamento (accreditamento, prescrizioni, sospensioni e/o revoche di accreditamento);
- **l'Ente/soggetto accreditato (erogatore del corso):** inserisce i dati relativi agli istruttori certificati; i dati dei soggetti formati ed autorizzati all'utilizzo dei DAE che hanno frequentato i corsi di tipo "c" e "d", e ne cura l'aggiornamento, specificando per ognuno di essi: tipologia e articolazione di corso frequentato, nomi-

DE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

nativo del soggetto, codice fiscale, data di nascita e data entro cui fare il retraining (dati formazione e retraining); i dati dei corsi di formazione programmati; inserisce altresì i soggetti (che hanno frequentato i corsi di tipo "a" e "b") che hanno ottenuto l'autorizzazione a defibrillare dal Direttore dell'Azienda Sanitaria (o suo delegato) su proposta del Direttore della Centrale Operativa 118 competente per territorio.

- **la C.O.118:** inserisce i dati degli istruttori certificati; i dati sui propri corsi di formazione in programmazione; i dati dei soggetti autorizzati su proposta delle CO118;

- **l'ASUR e la Regione Marche/Servizio Sanità e ARS:** gestiscono le componenti del sistema informatizzato secondo le specifiche competenze

- **qualsiasi utente:** ogni cittadino potrà accedere al sistema per visualizzare i dati relativi agli enti/soggetti formatori accreditati, alle sedi presso cui è localizzato il DAE (impianto sportivo, scuola, ecc....) e ai corsi di formazione in programma, e per registrare un DAE;

- **il soggetto detentore del DAE** inserisce i dati relativi al DAE e al luogo dove è posizionato; nello specifico: modello, marca, anno di acquisizione e numero di serie del defibrillatore, localizzazione abituale dell'apparecchio, nome cognome e recapito telefonico (e ragione sociale) del responsabile delle apparecchiature, informazioni relative alla manutenzione ordinaria (scadenza di batterie e piastre).

Nel caso il DAE venga utilizzato per un progetto DP, quest'ultimo approvato dalla C.O.118 del territorio di competenza, i dati sono relativi in particolare a:

- soggetto pubblico o privato che ha promosso il progetto
- soggetto che fornisce il finanziamento (acquisisce i DAE)
- modello e marca del DAE
- luogo in cui il DAE si trova abitualmente
- ambito territoriale e temporale in cui è attivo
- modalità di attivazione da parte della Centrale 118
- eventuali modalità di attivazione differenti
- nome cognome e data di nascita e recapito degli operatori individuati per utilizzare il DAE
- soggetto che ha fornito la formazione agli operatori
- nome cognome e recapito telefonico del referente del progetto
- modalità per lo scarico dei dati dopo l'utilizzo

La Regione Marche/ Servizio Sanità, le C.O.118 e l'ASUR hanno la possibilità di visualizzare i dati completi presenti nel sistema informatizzato.

Art. 6 FASE TRANSITORIA

I Centri di Formazione già accreditati dalle Centrali Operative 118 ai sensi della DGR n.1493/12, allo scadere dell'accredito possono richiedere al Servizio Sanità il nuovo accreditamento in conformità alle disposizioni previste nel presente atto. L'accredito di tali centri, ai sensi della DGR n. 1453/12, resta valido fino all'esito dell'istruttoria del Servizio Sanità.

I soggetti autorizzati all'utilizzo del DAE con le procedure previste dalla DGR n. 1493/12, restano autorizzati a condizione che svolgano retraining con le modalità e nei tempi previsti dal presente atto.

de